

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 1/7

OGGETTO: Approvazione della convenzione con Lingua ideale S.r.l. Spin-off Accademico dell'Ateneo, per l'anno accademico 2013/2014.			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. N. 223/2013	Prot. n. 32067	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE, POST LAUREA, PERGAMENE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Stefano PAPA	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO				X

Legenda: (F – Favorevole) – (C – Contrario) – (A – Astenuto) – (As – Assente)

Il prof. Stefano Papa, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, è presente in sostituzione del prof. Orazio Cantoni.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si sottopone ad approvazione del Senato Accademico la convenzione con “Lingua Ideale S.r.l.” Spin-off Accademico dell'Ateneo, per l'anno accademico 2013/2014.

Il Senato Accademico

Visto	lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89;
Visto	il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto del Decano n. 1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 1947 che ha istituito il Corso estivo di lingua e cultura italiana per stranieri;
Vista	la Delibera de Senato Accademico n. 81 del 24 maggio 2011 dove appare la proposta di attivazione dello spin-off accademico: Centro universitario di lingua e cultura italiana per stranieri “Spin-off Urbino”;
Vista	la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 24 giugno 2011, con la quale si approva lo statuto della Società “Lingua Ideale s.r.l.”;
Visto	il testo della convenzione stipulata in data 11 gennaio 2012, con la quale viene affidata alla Società “Lingua Ideale S.r.l.” Spin-off Accademico dell'Ateneo l'erogazione di parte dei “servizi di formazione linguistica per studenti stranieri in arrivo presso l'Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ e rinnovata in data 10 gennaio 2013;
Ritenuto	di dover procedere al rinnovo della stessa convenzione;
Sentito	il Direttore Generale;

delibera

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 2/7

di approvare il testo della convenzione sotto riportato:

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER
STUDENTI STRANIERI IN ARRIVO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
CARLO BO ALLA SOCIETA’ “LINGUA IDEALE s.r.l.”, SPIN-OFF ACCADEMICO
DELL’ATENEIO**

TRA

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, via Saffi, n. 2, codice fiscale n. 82002850418, partita IVA n. 00448830414, nella persona del direttore generale: Dott. Luigi Bottegghi, di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte,

E

la società “Lingua Ideale s.r.l.”, con sede in Urbino via Guido da Montefeltro, n. 43, iscritta presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino al n 02459700411 del Registro delle imprese, codice fiscale n. 02459700411 partita IVA n 02459700411 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Prof. Anna Teresa Ossani di seguito indicata come “Fornitore”, dall’altra.

PREMESSO CHE

- Il Corso estivo di lingua e cultura italiana per stranieri, istituito dal Rettore Carlo Bo sin dal 1947 presso l’Ateneo di Urbino, costituisce uno dei punti di forza per la capacità di attrazione di studenti stranieri;
- il corso ha progressivamente visto aumentare la sua notorietà in ambito internazionale ed in particolare nei paesi di lingua tedesca;
- è interesse dell’Ateneo intraprendere azioni che contribuiscano all’ulteriore sviluppo del Corso estivo di lingua e cultura italiana per stranieri, specialmente in termini di qualità dei servizi erogati;
- il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in data 27 maggio 2011, con delibera n. 66/2011, ha approvato la proposta di attivazione dello spin-off accademico: Centro universitario di lingua e cultura italiana per stranieri “Spin-off Urbino” e, in data 24 giugno 2011, con delibera n. 24/2011, ha approvato lo statuto della Società “Lingua Ideale s.r.l.”
- In data 16 settembre 2011, è stato stipulato con la Società “Lingua Ideale s.r.l.” un contratto per l’affidamento di servizi di formazione linguistica per studenti stranieri in arrivo presso il nostro Ateneo;
- è sorta la necessità per il Committente di acquisire servizi oggetto del presente contratto;
- il Fornitore è imprenditore attivo nel campo della formazione linguistica destinata agli studenti provenienti da paesi esteri, ed è risultato idoneo per l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- il Committente riconosce le professionalità del fornitore e ritiene di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche;
- il presente contratto può essere oggetto di rivisitazione con scadenza annuale.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 3/7

Articolo 1 **Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Nel corpo del presente contratto, con il termine:
 - a) **“Fornitore”** o **“Outsourcer”** s’intende l’Impresa che, con l’erogazione di servizi di formazione linguistica per studenti provenienti da Stati esteri, è preposto allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
 - b) **“Committente”** s’intende l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”;
 - c) **“Responsabile del Committente”** s’intende la persona nominata dal Committente per sovrintendere all’esecuzione del contratto, fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto;
 - d) **“Responsabile del Fornitore”** s’intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l’esecuzione del contratto e fungere da interlocutore del Committente per tutte le attività in cui ciò sia previsto.

Articolo 3 **Oggetto del contratto**

1. Il Committente affida al Fornitore, che accetta, l’organizzazione dell’attività di insegnamento nell’ambito del Corso estivo di lingua e cultura italiana 2013, da eseguirsi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto.
2. Gli *output* delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli *standard* qualitativi e secondo le modalità concordate con il Committente, e secondo la tempistica concordata con il Committente.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad organizzare le seguenti attività destinate agli studenti _niveti: lettura testi (oltre alle docenze di lingua italiana indicate al punto 1); prenotazione delle sole aule relative alle attività di competenza di *Lingua Ideale*; guide turistico-artistiche; organizzazione delle gite previste dal programma; coordinamento con l’ERSU per l’organizzazione del Welcome Dinner; organizzazione, coordinamento e copertura costi della festa di fine corso; gestione delle informazioni relative all’alloggio con sistemazione diversa dai collegi _universitari; coordinamento, assieme all’Università, della pubblicità cartacea e via web; copertura delle spese per fotocopie al Centro Linguistico d’Ateneo, per le attività svolte presso il laboratorio linguistico; copertura spese per fotocopie destinate alla docenza di lingua italiana e alla lettura testi; manutenzione della macchina fotocopiatrice.
4. Il Fornitore si impegna a utilizzare docenti in possesso di un curriculum scientifico – professionale idoneo all’insegnamento della lingua italiana a studenti provenienti da paesi stranieri.
5. Il Committente avrà in carico: l’organizzazione delle lezioni di cultura pomeridiane, inclusi il laboratorio teatrale e lessicale; l’organizzazione della rassegna sul cinema italiano; la progettazione, congiuntamente a Lingua Ideale, del materiale informativo e pubblicitario; la stampa, la traduzione, l’invio del materiale promozionale e relativi costi del summenzionato materiale; la gestione amministrativa delle iscrizioni e il coordinamento delle attività; i costi di segreteria; la scelta e la copertura dei costi di uno o più stagisti, per tutta la durata del corso.
6. Il Committente, si impegna a riconoscere a tutti gli studenti che abbiano superato positivamente la prova di accertamento finale, in base al periodo di frequenza, un numero massimo di crediti formativi universitari pari a 4 CFU, per i livelli elementari e 6 CFU per i livelli medi e superiore; per questa finalità il fornitore dovrà trasmettere comunicazione scritta dell’esito delle prove finali all’Ufficio Alta Formazione, Post laurea e Pergamene dell’Area Processi Forma-

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 4/7

tivi entro il termine massimo di una settimana dallo svolgimento delle prove di verifica, precisandone anche le modalità di trasmissione (ritiro da parte dello studente, invio a mezzo posta ecc.).

7. Il fornitore potrà utilizzare gratuitamente le aule necessarie. Sarà compito del fornitore verificare con l'Ufficio Gestione sedi quali aule sono disponibili per i giorni previsti per il corso.

Articolo 4

Comitato scientifico e di coordinamento

1. Il Corso estivo di lingua e cultura italiana è coordinato da un Comitato Scientifico, presieduto dal Direttore del corso.
2. Il Comitato, composto dal direttore del Corso, da un referente designato dal fornitore con il supporto di un componente dell'Ufficio Alta Formazione, Post laurea e Pergamene si incontra periodicamente al fine di definire la programmazione e l'avvio del nuovo corso, valutare eventuali problematiche, confrontarsi sullo stato di avanzamento delle attività assegnate al Fornitore e supervisionare valutare gli esiti delle attività.
3. Al Comitato scientifico e di coordinamento viene affidata l'organizzazione delle lezioni di cultura pomeridiane e la progettazione, la stampa e la traduzione del materiale promozionale.

Articolo 5

Segreteria amministrativa

1. La segreteria amministrativa del Corso estivo di lingua e cultura italiana è affidata all'Area Processi Formativi – Ufficio Alta Formazione, Post laurea e Pergamene dell'Ateneo, il quale si occuperà della gestione amministrativa delle informazioni agli studenti, delle iscrizioni, della prenotazione delle stanze presso i collegi universitari, dell'invio del materiale informativo e del rilascio delle certificazioni.

Articolo 6

Durata

1. La durata e le date del Corso estivo di lingua e cultura italiana per stranieri vengono stabilite dal Committente.
2. **Per l'anno 2013 si stabilisce che il corso si svolgerà dal 29 luglio al 23 agosto 2013.**
3. Il Fornitore si impegna ad organizzare le attività didattiche nell'ambito del **Corso estivo di lingua e cultura italiana.**

Articolo 7

Obblighi e adempimenti

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto.
2. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione del Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nel presente contratto.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle di-

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 5/7

verse prestazioni contrattuali. Il personale che dovrà accedere alle strutture del Committente, lo farà nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

5. Ciascuna parte si impegna ad individuare persone idonee per lo svolgimento delle attività contrattuali, in particolar modo per quanto concerne le figure dei docenti responsabili dei corsi.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo quantitativo, dell'insieme delle figure professionali effettivamente impiegate, ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, concordata nelle modalità di cui sopra, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, idoneo a non diminuire l'efficienza del gruppo di lavoro.
8. Le parti si obbligano, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. Alla scadenza del contratto, le parti dovranno riconsegnare, liberi da persone e cose, i locali e le postazioni di lavoro eventualmente messi a disposizione dall'altra parte e restituire tutti i materiali e gli eventuali prodotti messi a disposizione.
10. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le strutture del Committente dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro delle strutture.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 10

Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 6/7

Articolo 11 **Forza Maggiore**

1. *Le Parti non potranno essere considerate* responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

Articolo 12 **Rispetto degli standard qualitativi**

1. Le attività svolte dal Fornitore dovranno essere sempre svolte nel rispetto di adeguati *standard* qualitativi per assicurare al Committente il livello di qualità della propria prestazione e i servizi offerti dovranno soddisfare i seguenti requisiti di base:
 - rispetto delle esigenze formative degli studenti;
 - utilizzo di personale docente con adeguata preparazione, titolo di studio ed esperienza lavorativa;
 - utilizzo di materiali didattici adeguati.
2. Il Committente valuterà il grado di soddisfazione dei servizi erogati anche attraverso la somministrazione di questionari agli studenti partecipanti.
3. Gli esiti dell'iniziativa verranno valutati periodicamente, in particolare al termine di ogni corso, ai fini della successiva progettazione.

Articolo 13 **Corrispettivo**

Il Fornitore riceverà come corrispettivo totale per tali attività il 55% delle quote di iscrizione al netto delle spese dell'alloggio (nel caso in cui questo sia presso i collegi universitari). Il restante 45% delle quote di iscrizione costituirà il corrispettivo delle attività svolte dal Committente. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del committente. In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti gli interessi previsti dalle norme di legge in materia.

Articolo 14 **Risoluzione**

Data la particolare natura della prestazione, non è previsto che la stessa venga iniziata o terminata in una data successiva a quella stabilita dal presente contratto, senza previo consenso del Committente. In caso di mancata attivazione del corso nelle date previste, il presente contratto si considererà risolto d'ufficio, salvo il rimborso delle spese vive e documentate eventualmente sostenute dalla società *Lingua Ideale s.r.l.* per l'organizzazione dei corsi, qualora la scelta di non attivazione del corso sia dipesa dall'Ateneo.

Articolo 15 **Concorrenza**

Il Fornitore potrà svolgere attività di insegnamento della lingua italiana al di fuori dai termini

Delibera n. **223/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 7/7

del presente contratto e favore di altro Committente, purché ciò non pregiudichi la proprietà intellettuale, il *know-how* ed, in generale, il patrimonio ideativo del Committente, con particolare riferimento alla struttura del Corso estivo di lingua e cultura italiana.

Articolo 16
Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio in cui è la sede legale del Committente/Fornitore e risolte secondo il regolamento di conciliazione della stessa.
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria.
3. Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Articolo 17
Consenso al trattamento dei dati

Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Urbino, lì

Per l'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo
Il Direttore Generale
F.to Dott. Luigi Botteghi

Per la Società Lingua Ideale s.r.l.
Il Presidente
F.to Prof. Anna Ossani